



APS holding S.p.A.
- 2 LUG. 2019
Prot. n. <i>4636</i>

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTA’ DI PADOVA “SIR 3”. CIG 7911982617.

REQUISITI D’INDIRIZZO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE OFFERTE

Nella valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione tecnica opererà in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e dovrà valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara, così come estratta dal portale “Net4market”.

Tutti i componenti della Commissione, indipendentemente se scelti tramite l’Albo, nominati da APS Holding spa o scelti tra i propri dipendenti devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità.

Le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’Art. 77 del Codice degli Appalti devono essere certificati al momento dell’accettazione dell’incarico con apposita dichiarazione che attesti l’inesistenza delle suddette clausole. La compatibilità dovrà essere, quindi, certificata sia nei confronti dei partecipanti che della procedura in essere.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, l’art. 77, comma 6, prevede che si applicano ai commissari di gara le norme di cui all’art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, relative alla “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; inoltre, prevede che «sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi». Si ricorda che l’art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 prevede che non possono far parte delle commissioni giudicatrici «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

Si ritiene che possano svolgere il ruolo di componenti della Commissione tecnica i seguenti soggetti:

1. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali, esperti nel settore di riferimento e con comprovata esperienza nello stesso, (dimostrabile mediante curriculum con esplicitazione dell’attività svolta con continuità e/o con indicazione del numero di incarichi ricevuti);
2. docenti universitari di ruolo o a contratto, con almeno dieci anni di esperienza specifica nel settore di riferimento;



3. pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, che per almeno 10 anni abbiamo maturato significativa esperienza nel settore di riferimento e, comunque, nella contrattualistica pubblica. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente.

Padova, 2 Luglio 2019

R.U.P.
Gaetano Panetta